

## **TI\_GERICHTE 52.2004.366 vom 4. Februar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2004.366](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.366)

FR: TI\_GERICHTE 52.2004.366 du 4 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2004.366 del 4 febbraio 2005

### **Regeste**

ammonimento per violazione delle norme sulla circolazione stradale

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b). La notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno di giacenza dell'avviso di ritiro, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un giorno festivo (STF 14.01.2004 N. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31, consid. 2b). Si rileva infine che, riservata la tutela della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1), sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata (DTF 127 I 31 consid. 2b). 2.2. Nel caso in esame, la ricorrente sostiene che il Governo le ha trasmesso la decisione in oggetto con invio raccomandato del 15 novembre 2004. Gli accertamenti postali esperiti d'ufficio attestano invece che la decisione 28 settembre 2004, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata venerdì 1. ottobre 2004. Lunedì 4 ottobre 2004 è stato emesso e collocato nella bucalettere dell'interessata un invito di ritiro. Non essendo stato ritirato durante il periodo di giacenza, l'invio è stato retrocesso al mittente il 13 ottobre 2004. In virtù dei principi sopra enunciati, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il 10 ottobre 2004. Avendo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato, RI 1 doveva infatti attendersi l'intimazione di una decisione formale e doveva vegliare di conseguenza affinché l'atto amministrativo le potesse essere recapitato (DTF 123 I 492 consid. 1). In concreto, il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere lunedì 11 ottobre ed è giunto a scadenza lunedì 25 ottobre 2004. Pertanto il gravame inoltrato il 9 novembre 2004 risulta chiaramente tardivo. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato abbia nuovamente inviato per raccomandata la suddetta decisione. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare, né la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (RDAT II-2001 n. 12). D'altra parte, il ricorso si avvera tardivo anche per rapporto alla seconda notifica. In effetti, gli accertamenti postali eseguiti comprovano che la seconda intimazione della decisione impugnata, effettuata con invio raccomandato 15 ottobre 2004, è stata ritirata il 22 ottobre e non già il 25 ottobre 2004 come sostenuto dalla ricorrente. Ne consegue che il termine di ricorso risulta in ogni modo scaduto infruttuosamente. 3. Sulla scorta di quanto precede l'impugnativa deve essere quindi dichiarata irricevibile in ordine siccome tardiva. La tassa

di giustizia e le spese seguono l'esito (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 3, 10, 11, 13, 21, 28, 43, 46, 47, 48 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile . 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.- sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.